

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI**
e **STEFANINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Norme per il riconoscimento della denominazione di
origine dei prodotti agro-alimentari

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente legge si vuole definire una normativa di riferimento in materia di riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agricoli al fine di assicurare una maggiore tutela del consumatore e nel contempo valorizzare produzioni agro-alimentari aventi caratteristiche di tipicità e di qualità particolari.

Attualmente il procedimento di riconoscimento avviene attraverso l'approvazione di una legge per ogni prodotto: un procedimento lungo e improprio del potere legislativo, inadatto inoltre all'accertamento specialistico.

Inoltre, oggi, si è in presenza di una normativa frammentaria, in materia, derivante da una insufficiente armonizzazione tra regolamenti comunitari, convenzioni internazionali e autonomi provvedimenti nazionali in cui si affrontano aspetti parziali della tutela a volte di ordine positivo, come il riconoscimento delle aree o dei nomi geografici, a volte di ordine negativo, come i divieti dall'uso falso o fallace di nomi geografici.

Si impone, quindi, la necessità di pervenire ad una disciplina autonoma dei nomi geografici per prodotti tipici e originari di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un dato luogo dal quale traggono qualità e rinomanza prodotti agro-alimentari, rilevandone nel contempo le caratteristiche peculiari.

Agli articoli 1, 2 e 3 si definiscono i termini concettuali e le condizioni necessarie per il riconoscimento della denominazione di origine per i prodotti agro-alimentari.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per la richiesta del riconoscimento.

Gli articoli 6 e 7 regolano e definiscono l'attribuzione di compiti di vigilanza e di controllo.

L'articolo 9 istituisce la Commissione abilitata all'esame delle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Si considera denominazione di origine, agli effetti della presente legge, la denominazione geografica con cui viene designato un territorio delimitato, o delimitabile, per caratteristiche ambientali o storiche, o il nome di un comune, provincia o regione, utilizzati per designare un prodotto agricolo-alimentare che ne è originario la cui qualità o tipicità sono dovute esclusivamente, o prevalentemente, a fattori naturali o produttivi tradizionali della zona geografica delimitata. La denominazione di origine è riconosciuta con riferimento alla località che ha conferito al prodotto agro-alimentare la sua notorietà.

2. La zona di produzione di un prodotto agro-alimentare a denominazione di origine può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini quando in essi esistano analoghe condizioni naturali e, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, si producano da almeno dieci anni prodotti immessi sul mercato con la medesima denominazione ed abbiano analoghe qualità e caratteri.

Art. 2.

1. La denominazione di origine è riconosciuta ai prodotti tipici naturali o manufatti dell'agricoltura che abbiano una consistenza produttiva ed un valore economico rilevanti e che abbiano acquisito nel tempo una considerevole notorietà usando la medesima denominazione.

Art. 3.

1. È consentita alla denominazione di origine l'aggiunta di specificazioni atte ad

evidenziare determinate particolari caratteristiche del prodotto o la sua provenienza da sottozone.

Art. 4.

1. Le domande intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei prodotti agricolo-alimentari devono essere presentate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite la Regione, che esprime motivato parere.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione del prodotto oggetto della domanda, con tutti i documenti che possano confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa devono essere documentate le ragioni che hanno indotto a proporre l'inserimento, nella zona di produzione, di eventuali territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine;

b) delimitazione della zona - da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000 - entro la quale avviene la produzione del prodotto di cui trattasi;

c) indicazione della produzione media annuale del prodotto per il quale si chiede la denominazione;

d) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto di cui trattasi;

e) indicazione delle materie prime e dei metodi di preparazione;

f) proposta di disciplinare di produzione;

g) documento comprovante l'adesione di un numero di produttori che rappresentino non meno del 30 per cento della produzione.

3. Copia della domanda con relativa documentazione è trasmessa, a cura del Ministero competente, alla Commissione di cui all'articolo 9 che entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa deve

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esprimere il proprio parere. Tale parere non può essere disatteso dal Ministro se non dopo il rinvio motivato alla Commissione per un suo ulteriore pronunciamento da effettuare entro trenta giorni.

Art. 5.

1. Il riconoscimento della denominazione di origine viene effettuato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Con il predetto decreto del Presidente della Repubblica viene altresì approvato il relativo disciplinare di produzione.

2. Il disciplinare di produzione deve stabilire:

a) la denominazione di origine del prodotto;

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) gli elementi atti a definire l'ambiente geografico e i relativi fattori naturali ed umani che determinano le caratteristiche del prodotto;

d) l'eventuale istituzione di apposito albo dei produttori;

e) l'obbligo e le modalità di denuncia dei prodotti al fine di determinarne la quantità e di controllarne i metodi di produzione e di commercializzazione.

Art. 6.

1. Le ditte produttrici sono tenute a consentire la ispezione, i controlli, le verifiche e gli esami dei prodotti lavorati e da lavorare, nonché alla tenuta e conservazione di registri e della documentazione necessaria a dimostrare la provenienza dei prodotti e le modalità di produzione e trasformazione.

Art. 7.

1. La vigilanza per l'applicazione delle presenti disposizioni è svolta dai Ministeri dell'agricoltura, dell'industria, del com-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mercio e dell'artigianato e della sanità, ciascuno per quanto di sua competenza.

Art. 8.

1. I consorzi volontari, qualora rispondano a determinati requisiti, possono essere incaricati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Regione, a svolgere la vigilanza sulla osservanza delle presenti disposizioni nei confronti dei loro associati. Le funzioni di polizia giudiziaria sono riservate agli organi dello Stato.

Art. 9.

1. Per ogni settore merceologico è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione per la tutela della denominazione di origine con il compito di esprimere il parere di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato; è nominata dal predetto Ministro, ed è così composta:

a) tre esperti del settore di cui uno indicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;

c) due rappresentanti delle industrie di trasformazione del settore;

d) due rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative del settore;

e) due rappresentanti delle organizzazioni dei commercianti più rappresentative del settore;

f) due rappresentanti delle centrali cooperative più rappresentative del settore.

3. Alle riunioni della Commissione deve essere invitato il presidente della Giunta della Regione maggiormente interessata, il quale può delegare un suo rappresentante.

Art. 10.

1. Nulla è innovato per quanto concerne le normative speciali di riconoscimento delle denominazioni di origine di settori merceologici o di singoli prodotti.